

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI PRESSO L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*” (nel prosieguo “decreto-legge”) e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, lett. v), nella parte in cui prevede la promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante “*Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*” (di seguito, Regolamento di Organizzazione);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante “*Regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*” (di seguito, Regolamento del Personale);

VISTA la determina del 27 giugno 2024, n. 20972, con la quale, è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito, ACN o Agenzia;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”, e, in particolare, l’articolo 18, con il quale sono determinati principi e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, che attua i principi e i criteri di cui al suddetto articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 1° agosto 2005, n. 2, recante “*Tirocini formativi e di orientamento*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 720, che definisce il Tirocinio curriculare;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Lazio del 9 agosto 2017, n. 533, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, con cui il Prefetto Bruno Frattasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Direttore generale del 7 febbraio 2024, con cui sono delegate al Vice Direttore generale le funzioni in materia di operazioni, consapevolezza e formazione.

RITENUTO necessario predisporre una cornice regolamentare unitaria volta a disciplinare i criteri e le modalità per l'attivazione di iniziative di Tirocinio presso l'Agenzia, rinviando a separati protocolli/convenzioni la definizione dei dettagli operativi nonché di eventuali ulteriori forme di collaborazione, anche mediante il coinvolgimento del sistema dell'Università e della ricerca, volte a favorire sinergie in materia di cybersicurezza;

SENTITO il Vice Direttore generale;

ADOTTA
il seguente regolamento:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Soggetto ospitante/ACN: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
 - b) Soggetto promotore: Istituti universitari statali e non statali, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Istituti Tecnologici Superiori (ITS), o comunque Istituti abilitati al rilascio di titoli accademici o titoli di studio con valore legale, con i quali ACN ha stipulato una convenzione;
 - c) Tirocinante: lo studente frequentante un percorso di istruzione o formazione presso un Soggetto promotore, che svolga un Tirocinio curriculare all'interno di ACN;
 - d) Tirocinio curriculare/Tirocinio: percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 720 della Legge 30/12/2021, n. 234.
 - e) Tutor esterno: la persona indicata dal Soggetto promotore che assume la funzione di referente didattico-organizzativo delle attività del Tirocinante e che monitora l'andamento del Tirocinio;
 - f) Tutor interno: la persona che, presso l'ACN, cura l'inserimento del Tirocinante all'interno dell'ACN stessa, verificandone le attività di formazione ed orientamento.

Articolo 2
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità con cui possono essere attivate le iniziative di Tirocinio curriculare presso l'ACN.
2. Il Tirocinio di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 196/1997, non costituisce, un rapporto di lavoro tra il Soggetto ospitante e i Tirocinanti.

PARTE II
ATTIVITÀ PRELIMINARI

Articolo 3
(Convenzioni tra Soggetto ospitante e Soggetto promotore)

1. L'attivazione di Tirocini in ACN è subordinata alla previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore. Nella convenzione le parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di iniziare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di Tirocini curricolari.

Articolo 4
(Fabbisogni interni)

1. La Divisione Formazione e la Divisione Consapevolezza raccolgono le manifestazioni di interesse all'attivazione di Tirocini di ciascuna articolazione e, in raccordo con i Servizi Risorse umane, strumentali e amministrazione generale e Amministrazione e bilancio, propongono al Direttore generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'adozione della determina contenente il numero massimo di Tirocini attivabili nell'anno seguente e le relative aree disciplinari. Tale determina è assunta nel limite massimo di 20 Tirocini attivi contemporaneamente presso ACN in una annualità.

PARTE III
ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

Articolo 5
(Avviso pubblico e selezione)

1. Sulla base della determina di cui all'articolo 4 del presente regolamento e limitatamente alle Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, la Divisione Formazione e la Divisione Consapevolezza, previo coordinamento con i Servizi Risorse umane, strumentali e amministrazione generale e Amministrazione e bilancio, predispongono gli avvisi per i

Tirocini curriculari e li pubblicano sul sito istituzionale dell'ACN, nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica.

2. Agli esiti della procedura di valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale, è predisposta e pubblicata una graduatoria di merito, unitamente alla data di convocazione per l'inizio delle attività del Tirocinio.

Articolo 6

(Tutor)

1. Le attività di formazione e orientamento del Tirocinante sono seguite e verificate da un Tutor esterno, designato dal Soggetto promotore, e da un Tutor interno, nominato con determina del Direttore generale dell'ACN, su proposta della Divisione Formazione e della Divisione Consapevolezza, d'intesa con le articolazioni interessate.
2. Ad ogni Tutor interno può essere assegnato fino ad un massimo di tre Tirocinanti contemporaneamente.

Articolo 7

(Durata e orario del tirocinio)

1. I Tirocini attivati presso l'ACN hanno una durata non superiore ai 6 mesi.
2. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del Tirocinio per maternità e per malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del Tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio secondo il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per i Tirocini, l'articolazione oraria, nell'ambito dei tempi di accesso ai locali, è concordata con il Tutor interno, in relazione alle attività del Tirocinio e alla frequenza richiesta dal corso di studio al quale il Tirocinante è iscritto.
4. È possibile svolgere il 30% delle ore previste per il tirocinio da remoto.

Articolo 8

(Diritti e doveri del Tirocinante)

1. Il Tirocinante è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell'ACN ed i regolamenti interni del Soggetto ospitante, nonché le altre disposizioni integrative.
2. Il Tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni del Tutor interno nello svolgimento delle attività connesse al Tirocinio.
3. Il Tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dall'ACN, previa autorizzazione del Tutor interno e previa verifica della disponibilità dei posti.
4. Il Tirocinante è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 12 giugno 2021, n. 82.
5. Il Tirocinante è tenuto a utilizzare le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'ACN esclusivamente e nel pieno rispetto dei fini formativi, sotto la sorveglianza del Tutor interno.

6. Il Tirocinante è tenuto, altresì, a rispettare le norme, le direttive e le procedure organizzative/esecutive adottate dall'ACN, che stabiliscono le modalità per la formazione, l'utilizzo e la conservazione dei documenti.
7. Il Tirocinante non potrà avere accesso alle informazioni di natura classificata, né tanto meno al patrimonio informativo che, ancorché non oggetto di classifica di segretezza, rivesta profili di sensibilità per la tutela della sicurezza nazionale.
8. Il Tirocinante è tenuto a rispettare le misure di sicurezza, igiene e salute, e, più in generale, tutti i doveri previsti nel Regolamento del Personale.
9. Il Tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del Tirocinio o altro inconveniente a sé imputabile sia al Tutor esterno che al Tutor interno.
10. Nel caso in cui il Tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento o tenga un comportamento non decoroso o, comunque, lesivo di diritti o interessi del Soggetto ospitante, quest'ultimo potrà interrompere lo svolgimento del Tirocinio, previa comunicazione al Soggetto promotore.
11. Il Tirocinio può essere interrotto anticipatamente dall'ACN in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del Tirocinio.
12. Il Tirocinante può interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, per giusta causa, dandone tempestiva comunicazione scritta ai propri Tutor, sia esterno che interno.
13. Il Tirocinante ha diritto a ricevere l'attestazione finale dell'attività svolta se ha partecipato almeno al 70% della durata del Tirocinio.

Articolo 9 ***(Certificazione finale di Tirocinio)***

1. A conclusione del Tirocinio è rilasciata, a cura della Divisione Formazione e della Divisione Consapevolezza e previa positiva valutazione da parte del Tutor interno, una certificazione dell'attività svolta.

Articolo 10 ***(Indennità)***

1. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare alcun tipo di indennità in favore del tirocinante.

PARTE IV **PRIVACY**

Articolo 11 ***(Protezione dei dati personali)***

1. L'ACN tratterà i dati personali dei Tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, in conformità con la normativa italiana ed unionale applicabile.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12
(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegati:

1. Format convenzione tra Università/Istituto tecnico Superiore e l’ACN per l’attivazione dei tirocini.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Frattasi)

Firmato digitalmente da: Bruno
Frattasi
Data: 01/08/2025 15:16:15